

Art. 16 – VIGENTE	Art. 16 – PROPOSTE DI SEMPLIFICAZIONI
L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:	Idem
a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;	Idem
b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, ¹ <i>quando abbiano tenue importanza</i> , di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;	b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
c) misura e divisione di fondi rustici;	Idem
d) misura e divisione di aree urbane e di <i>modeste</i> ² costruzioni civili;	d) misura e divisione di aree urbane e di costruzioni civili;
e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. ³ <i>È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;</i>	e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco.
f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di ⁴ <i>modeste</i> costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;	f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;

Commento [CNG1]:

Commento [CNG2]:

Commento [CNG3R2]:

¹ Eliminare dalla parola “quando” fino alla parola “importanza,”

² Eliminare la parola “modeste”.

³ Eliminare dalle parole “È fatta eccezione” fino alle parole “in scienze agrarie”.

⁴ Eliminare la parola “modeste”.

<p>g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. <i>È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;</i>⁵</p>	<p>g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti.</p>
<p>h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;</p>	<p>Idem</p>
<p>i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;</p>	<p>Idem</p>
<p>l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;</p>	<p>Idem</p>
<p>m) progetto, direzione e vigilanza di modeste</p>	<p>Idem</p>

⁵ Eliminare dalle parole “È fatta eccezione” fino alle parole “in scienze agrarie”.

R.D. 11-2-1929 n. 274

Regolamento per la professione di geometra.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1929, n. 63)

costruzioni civili;	
n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili ⁶ <i>indicate nella lettera m)</i> ;	n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili;
o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali ⁷ <i>sopra specificate</i> ;	o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali;
p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;	Idem
q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implicino	Idem

⁶ Eliminare le parole “*indicate nella lettera m)*”.

⁷ Eliminare le parole “*sopra specificate*”.